

Ordinanza della CTR di Lecce - Sezione 22- che ha sospeso l'esecuzione dell'atto iniziale, applicando correttamente il nuovo art. 62 bis del D.Lgs.n. 546/92 come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015.

Con la riforma del processo tributario, che ha ripreso le proposte dell'Avv. Villani, finalmente il contribuente può avere una difesa effettiva in fase cautelare in sede di appello e pendente il giudizio in Cassazione, con la possibilità di bloccare totalmente l'esecuzione dell'atto iniziale impugnato e non pagare nulla sino alla definizione del giudizio in Cassazione, come nel caso in oggetto.

La suddetta ordinanza fa seguito ad un'altra ordinanza sempre della CTR di Lecce.

[allegato ordinanza CTR LECCE n. 377-2016](#)

[allegato ordinanza CTR LECCE n. 217-2016](#)